

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4832 del 26/08/2025
Oggetto	DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA, VIA EMILIA OVEST N. 618, RICHIESTA DALLA DITTA VALCOLATTE SRL PER L'ATTIVITÀ DI "LAVORAZIONE DI PRODOTTI LATTIERO CASEARI E PRODUZIONE FORMAGGIO". REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DET-AMB 2056 DEL 20/04/2017 INTESTATA ALLA DITTA SAVIOLA SPA PER CESSAZIONE ATTIVITA'.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5017 del 26/08/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventisei AGOSTO 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA, VIA EMILIA OVEST N. 618, RICHIESTA DALLA DITTA VALCOLATTE SRL PER L'ATTIVITÀ DI "LAVORAZIONE DI PRODOTTI LATTIERO CASEARI E PRODUZIONE FORMAGGIO". REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DET-AMB 2056 DEL 20/04/2017 INTESTATA ALLA DITTA SAVIOLA SPA PER CESSAZIONE ATTIVITA'.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

VISTA l'istanza trasmessa dal SUAP del Comune di Fiorenzuola d'Arda con nota prot. n. 7472 del 26/02/2025, acquisita da ARPAE SAC di Piacenza al prot. n. 38834 del 28/02/2025 (pratica Sinadoc 8652/2025), presentata dal procuratore della ditta **VALCOLATTE SRL** (P.I./C.F. 00973690332 - sede legale in Pontenure, Via Firenze n. 16, Frazione Valconasso), per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di "lavorazione di prodotti lattiero caseari e produzione formaggio" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Fiorenzuola d'Arda, via Emilia Ovest n. 618, per i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- art. 3, comma 1 lett. c) DPR 59/2013 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico (S1) di acque reflue industriali nel corpo idrico superficiale "canale di scolo" confluyente nel canale consortile "Sforzesca";
- art. 3, comma 1 lett. e) DPR 59/2013 - comunicazione relativa all'impatto acustico, di cui all'art. 8, comma 4 della L. 26/10/1995 n. 447;

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- D.G.R. n. 2236/2009 e s.m.i. recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- Decreto Odori - decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023;
- Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", c. 4 e c. 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", CAPO III;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- L.R. 4/2007 che all'art. 4 prevede che per gli scarichi in canali di bonifica venga acquisito il parere idraulico del Consorzio di Bonifica;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATA la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di ARPAE, P85008/ER Rev. 5 del 18/11/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

CONSIDERATO che il procedimento per l'adozione dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art. 4 commi 1 e 2 d.P.R. 59/2013, ARPAE SAC Piacenza, con nota prot. n. 44251 del 07/03/2025, ha richiesto la documentazione a completamento per quanto concerne la matrice "impatto acustico";
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 54654 del 21/03/2025 è stata acquisita la documentazione relativa alla matrice "impatto acustico";
- con nota prot. n. 57927 del 27/03/2025 ARPAE SAC di Piacenza ha comunicato l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- con nota prot. n. 60492 del 31/03/2025 ARPAE SAC di Piacenza ha indetto la Conferenza di servizi decisoria "semplificata" ai sensi dell'art.14-bis L. 241/90, come previsto dall'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, comunicando agli Enti i termini per rendere le proprie determinazioni;
- con nota prot. n. 73062 del 17/04/2025 ARPAE SAC ha comunicato alla ditta la necessità di integrazioni documentali, per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 79678 del 29/04/2025 è pervenuta, da parte della Ditta, la richiesta di proroga per la presentazione della documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 82708 del 05/05/2025 ARPAE SAC ha comunicato la concessione della proroga per la presentazione delle integrazioni;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 107740 del 16/06/2025 sono state acquisite le integrazioni prodotte dalla ditta;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 111696 del 20/06/2025 è stata acquisita l'integrazione volontaria (planimetria revisionata);
- con nota prot. n. 114243 del 24/06/2025 è stata trasmessa, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, la documentazione integrativa prodotta dalla ditta, e nel contempo è stato richiesto il completamento della stessa;
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 116956 del 27/06/2025, la ditta ha prodotto la documentazione a completamento delle integrazioni;
- con nota prot. n. 120625 del 03/07/2025 è stata trasmessa, agli Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi, la documentazione a completamento delle integrazioni, chiedendo, nel contempo, ulteriore documentazione a completamento delle integrazioni;

- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 127095 del 15/07/2025, la ditta ha prodotto l'ulteriore documentazione a completamento delle integrazioni;
- con nota prot. n. 132435 del 22/07/2025 sono stati trasmessi, agli Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi gli ulteriori chiarimenti, comunicando agli Enti stessi i termini per rendere le proprie determinazioni;
- la conferenza, acquisiti i pareri/atti di assenso (di seguito descritti), resi dalle amministrazioni partecipanti, si è conclusa positivamente e pertanto il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi;

RILEVATO che, per quanto concerne la matrice "impatto acustico", con la suddetta nota acquisita al prot. ARPAE n. 56654/2025 la ditta ha trasmesso la "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" attestante il rispetto dei limiti di rumorosità stabiliti dal Piano Comunale di zonizzazione acustica e dalla legge, redatta ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/1995 e s.m.i., a firma del tecnico competente in acustica ambientale;

DATO atto che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- parere favorevole del Consorzio di Bonifica di Piacenza prot. n. 3910 del 09/04/2025, (acquisita al prot. ARPAE n. 70528 del 14/04/2025), per lo scarico di acque reflue industriali nel corpo idrico superficiale "canale di scolo" confluyente nel canale consortile Sforzesca, con prescrizioni;
- relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Piacenza prot. n. 133162 del 23/07/2025, in cui viene espresso parere favorevole per le matrici "scarichi" ed "emissioni in atmosfera", con prescrizioni;
- parere igienico sanitario favorevole, con prescrizione, dell'AUSL di Piacenza prot. n. 89417 del 23/07/2025, acquisito al prot. ARPAE n. 133622 del 24/07/2025;
- nota prot. n. 29755 del 06/08/2025, acquisita al prot. ARPAE n. 142152 in pari data, con cui il Comune di Fiorenzuola d'Arda ha espresso parere favorevole per le matrici "emissioni in atmosfera" e "impatto acustico";

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, prot. 23/06/2021-613264 in base alle quali ARPAE svolge *"i controlli antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti"*, mentre *"in tutti gli altri casi in generale si ritiene che la verifica, dove necessaria, sia di competenza del SUAP"*;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnico-amministrativa condotta e delle risultanze dei pareri acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, che possano essere rilasciati i titoli ambientali richiesti, nel rispetto di specifiche prescrizioni;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RISCONTRATO che:

- con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB 2056 del 20/04/2017 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della ditta SAVIOLA SPA (C.F. 00460330202), avente sede legale in Comune di Bozzolo (MN), via Arini n° 42, rilasciata con provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Fiorenzuola d'Arda n. 6/2017, acclarato al prot. n. 13702 del 11/05/2017, per l'attività di "produzione grana padano e derivati del latte" svolta nel medesimo stabilimento ubicato in Comune di Fiorenzuola, Via Emilia Ovest n° 618, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali nel corpo idrico superficiale "canale di scolo" confluyente nel canale consortile Sforzesca;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
- con la sopra richiamata nota prot. n. 44251 del 07/03/2025 ARPAE SAC ha comunicato che per poter adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della ditta VALCOLATTE SRL, occorre procedere con la revoca del sopra citato provvedimento n. DET-AMB 2056 del 20/04/2017, intestato alla Ditta SAVIOLA SPA; è stato pertanto chiesto alla ditta SAVIOLA SPA di comunicare la cessazione dell'attività presso lo stabilimento di cui trattasi ubicato in Comune di Fiorenzuola, Via Emilia Ovest n° 618 ;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 52016 del 19/03/2025 la ditta SAVIOLA SPA ha comunicato di aver cessato l'attività presso lo stabilimento in questione sito in Fiorenzuola d'Arda, Via Emilia Ovest

n. 618 e di aver venduto il complesso immobiliare ivi ubicato alla ditta VALCOLATTE SRL; la ditta SAVIOLA SPA ha pertanto chiesto l'archiviazione della suddetta Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB 2056 del 20/04/2017;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa VALCOLATTE SRL (P.I./C.F. 00973690332) per l'attività di "lavorazione di prodotti lattiero caseari e produzione formaggio" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Fiorenzuola d'Arda, via Emilia Ovest n. 618, nonché alla revoca dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB 2056 del 20/04/2017 in capo alla Ditta SAVIOLA SPA;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Piacenza alla Dott.ssa Anna Callegari;

ATTESO che il Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 c. 2 L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L.n. 241/1990;

2. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della ditta VALCOLATTE SRL (P.I./C.F. 00973690332 - sede legale in Pontenure, Via Firenze n. 16, Frazione Valconasso), per lo stabilimento ubicato in Comune di Fiorenzuola d'Arda, via Emilia Ovest n. 618, relativamente all'attività di "lavorazione di prodotti lattiero caseari e produzione formaggio" che comprende i titoli abilitativi settoriali, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Aria	<i>lett. c)</i> Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006	ARPAE
Rumore	<i>lett. e)</i> Comunicazione di cui all'articolo 8, c. 4, della Legge 447/95	Comune
Acqua	<i>lett. a)</i> Autorizzazione allo scarico (S1) di acque reflue industriali nel corpo idrico superficiale "canale di scolo" confluyente nel canale consortile "Sforzesca", di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	ARPAE

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per quanto attiene ai titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *Allegato 1 - Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi;*
- *Allegato 2 - Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico (S1) di acque reflue industriali nel corpo idrico superficiale "canale di scolo" confluyente nel canale consortile "Sforzesca";*

4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima

della scadenza, come stabilito all'art. 5 del d.P.R. 59/2013;

5. DI REVOCARE l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB 2056 del 20/04/2017 in capo alla Ditta SAVIOLA SPA, precedentemente autorizzata per l'attività di svolta nel medesimo stabilimento ubicato in Comune di Fiorenzuola d'Arda, via Emilia Ovest n. 618;

6. DI DARE ATTO che:

- il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
- in applicazione delle indicazioni operative di cui alla nota della Regione Emilia-Romagna prot. n. 2021/0613264, è competenza del SUAP la verifica della documentazione antimafia, di cui agli art. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del provvedimento conclusivo ex art. 2 del DPR 59/2013;
- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

7. DI DARE ATTO altresì che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
- Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Fiorenzuola d'Arda per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013; tale titolo dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, anche ai fini delle attività di controllo; il presente atto viene trasmesso anche per procedere con la revoca del provvedimento conclusivo di AUA n. 6/2017, acclarato al prot. n. 13702 del 11/05/2017, rilasciato dallo stesso SUAP alla ditta "SAVIOLA SPA";

8. DI RENDERE NOTO che:

- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del Dlgs n.152/2006 e smi

DATI GENERALI ISTANZA		
Rif. prat. Sinadoc 8652-25 (Attività istruttoria n. 24)		
VALCOLATTE SRL (CF 00973690332) - lavorazione di prodotti lattiero caseari e produzione formaggio stabilimento in Comune di Fiorenzuola d'Arda via Emilia Ovest n. 618		
DESCRIZIONE		
Le emissioni derivano dalla lavorazione di prodotti lattiero caseari con un impiego giornaliero di latte dichiarato pari a 120 t/g. Il medio impianto di combustione a gasolio generante E1 era già oggetto dell'AUA adottata a favore della ditta SAVIOLA SPA. con DD n. 2056 del 20/4/2017 di ARPAE. La ditta VALCOLATTE SRL ha precisato che, mediante atto di compravendita del 27/9/2024, ha acquistato gli immobili e l'area circostante, subentrando all'attività Ex Saviola. L'azienda VALCOLATTE SRL prevede la sua conversione a metano entro il mese di settembre 2025 e lo stesso verrà dotato di sistema di controllo della combustione ex art. 294 del D.Lgs. 152/06. Il Gruppo Elettrogeno generante E7 è finalizzato all'impiego in caso di interruzione della fornitura elettrica di rete, per consentire il funzionamento dei servizi essenziali, alle caldaie di continuare ad operare ed alle pompe di far girare i fluidi. La linea fanghi (ispessitore fanghi di supero) deriva da un depuratore biologico avente potenzialità di 6000 AE, pertanto rientra nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, pertanto non è soggetto ad autorizzazione ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06. La ditta stima una portata complessiva di odore inferiore a 500 OUE/s ritenendo, quindi, trascurabile l'impatto odorigeno dello stabilimento.		
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO		
Si stabiliscono i seguenti limiti e prescrizioni per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo stabilimento nel suo complesso:		
EMISSIONE N. E1 CALDAIA A GASOLIO PRODUZIONE VAPORE (P = 2,441 MW)		
Portata massima	3000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	365	gg/anno
Altezza minima	6	m
<u>Concentrazione massima ammessa degli inquinanti:</u>		
polveri	50	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100	mg/Nm ³
Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%		
EMISSIONE N. E3 SFIATO VAPORE DA DOPPIFONDI		
Durata massima giornaliera	5	h/g
Durata massima annua	365	gg/anno
Altezza minima	3	m
EMISSIONI N. 4 - E5 - E6 VENTOLE DI RICAMBIO ARIA SALA COTTURA		
EMISSIONE N. E7 GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA A GASOLIO – P = 88 KW		
Portata massima	370	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	emergenza	
Altezza	6	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
polveri	130	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	4000	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	500	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100	mg/Nm ³
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico	50	mg/Nm ³
Totale (COT)		
Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 5%		
EMISSIONE N. E8 SFIATO VAPORE DA DOPPIFONDI		
Durata massima giornaliera	5	h/g

Durata massima annua	365	gg/anno
Altezza minima	3	m
EMISSIONE N. E10 IDROPULITRICE A GASOLIO – P = 7,2 KW		
Portata massima	100	Nm³/h
Durata massima giornaliera	1	h/g
Durata massima annua	365	gg/anno
Altezza	6	m
<u>Concentrazione massima ammessa degli inquinanti:</u>		
polveri	130	mg/Nm³
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	4000	mg/Nm³
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	500	mg/Nm³
Monossido di carbonio	100	mg/Nm³
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico	50	mg/Nm³
Totale (COT)		
Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 5%		
1) devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per prevenire e limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse in particolare di quelle che possono avere effetti di natura odorigena; 2) Il combustibile utilizzato (gasolio) deve rispettare quanto disposto dall'allegato X parte quinta del D.Lgs. 152/06; 3) l'impianto generante l'emissione E7, ferma restando l'attivazione per le prove di funzionalità, può essere impiegato solo in caso di mancanza di fornitura di energia elettrica da parte della rete; 4) i camini di emissione devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) e quelli di E1 deve essere dotato di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; 5) per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:		
Strutture per l'accesso al punto di prelievo		
Quota > 5 m e <= 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante	
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante	
6) tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta; 7) a lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota; 8) la postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: ● parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati; ● piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo; ● protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici; 9) le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento; 10) i valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O2 ove previsto; 11) i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di		

arresto;

- 12) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento all'emissione E1 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti;
- 13) fermo restando il rispetto dei limiti fissati per E7 e E10, il gestore può non effettuare autocontrolli a dette emissioni stante la limitata durata di funzionamento;
- 14) le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotate su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpae di Piacenza), firmate dal gestore e mantenute, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- 15) per la verifica del rispetto dei limiti di emissione indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - **portata volumetrica, temperatura e pressione** di emissione: UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);
 - **umidità** - vapore acqueo (H₂O): UNI EN 14790:2017;
 - **polveri**: UNI EN 13284-1:2017 o UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici);
 - **ossidi di azoto**: UNI EN 14792:2017, ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1), ISO 10849 (metodo di misura automatico) o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);
 - **ossidi di zolfo**: UNI EN 14791:2017, UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici), ISTISAN 98/02 d.m. 25/08/2000 all.1;
 - **monossido di carbonio**: UNI EN 15058:2017 o ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.);
 - **Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)**: UNI EN 12619:2013
- 16) per i parametri/inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
 - metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dei parametri/inquinanti riportati;
- 17) ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpae di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;
- 18) la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di emissioni a flusso non costante e/o non omogeneo saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi;
- 19) i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
 - per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
- 20) relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incetezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;
- 21) le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti dal gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
- 22) in conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale

dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;

- 23) le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
- 24) il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale;
- 25) in ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAC di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
 - la data di messa in esercizio degli impianti con almeno 15 giorni di anticipo;
 - **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime, i dati relativi ad almeno un monitoraggio di E1 effettuati, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in sede di messa a regime;**
- 26) tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) degli impianti nuovi o modificati non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;
- 27) qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e l'Autorità competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- 28) qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;
- 29) **entro il 30/9/2025 deve essere presentato all'Autorità Competente (Arpae SAC di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento un progetto per la conversione a gas naturale (cd. metano) dell'impianto generante l'emissione E1 con le modalità dell'art. 6 del DPR 59/2013;**
- 30) qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
 - dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;

- nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

E' fatto salvo che:

- il gestore deve mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate che devono rispettare quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e dal Regolamento CE n. 878/2020;
- relativamente alla prevenzione del rischio biologico da Legionella, data la presenza di torri evaporative, deve essere rispettato quanto previsto dalla DGR 828/2017 ed in particolare si richiamano le indicazioni per la progettazione e la realizzazione di nuovi impianti, nonché per l'analisi e gestione del rischio.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Planimetria acquisita al prot. Arpae n. 38834 del 28/2/2025.

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico (S1) di acque reflue industriali nel corpo idrico superficiale "canale di scolo" confluyente nel canale consortile "Sforzesca"

DATI GENERALI ISTANZA
Rif. prat. Sinadoc 8652-25 (Attività istruttoria n. 25 del 25/08/2025)
VALCOLATTE SRL (CF 00973690332) - lavorazione di prodotti lattiero caseari e produzione formaggio stabilimento in Comune di Fiorenzuola d'Arda via Emilia Ovest n. 618
DESCRIZIONE
La Ditta, in seguito all'acquisto dello stabilimento dal precedente proprietario "Saviola Spa", ha dichiarato di subentrare al precedente gestore utilizzando la struttura ed i relativi impianti esistenti a pieno regime. Dall'insediamento origina uno scarico di acque reflue industriali (S1), costituito dall'unione di: • acque reflue industriali, provenienti dall'attività di lavaggio delle attrezzature e dei locali nonché dal ciclo di rigenerazione dell'addolcitore, trattate mediante un impianto di depurazione biologico a fanghi attivi con funzionamento in batch con aeratore sommerso, dimensionato per il trattamento di un carico organico pari a 6000 A.E.; • acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici posti in adiacenza al locale caldaia trattate mediante una fossa Imhoff e convogliate all'impianto di depurazione biologico sopra descritto; • acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici degli uffici, spogliatoi e abitazione del custode, trattate mediante un sistema costituito da n° 2 fosse Imhoff, un degrassatore ed un impianto finale di fitodepurazione dimensionato per 9,5 A.E.. Le acque reflue industriali e domestiche in uscita dal depuratore biologico e dall'impianto di fitodepurazione di cui sopra danno origine ad un unico scarico recapitante nel corpo idrico superficiale "canale di scolo" confluyente nel canale consortile "Sforzesca" (canale di bonifica promiscuo) gestito dal Consorzio di Bonifica di Piacenza. Il pozzetto di prelievo fiscale, individuato con la lettera A nella "Planimetria scarichi piano terra – Tavola 1 – Aggiornamento del 19/06/2025" trasmessa con le integrazioni volontarie pervenute il 20/06/2025 prot. n. 111696, è ubicato immediatamente a monte del punto di scarico S1 (individuato in legenda come "pozzetto A campionamento fiscale").
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO
Per lo scarico S1 di acque reflue industriali, recapitante nel corpo idrico superficiale "Canale di scolo" confluyente nel Canale consortile "Sforzesca", si impartiscono le seguenti prescrizioni: a) lo scarico di acque reflue industriali, deve rispettare nel pozzetto di campionamento fiscale (come indicato nel paragrafo "descrizione"), i limiti di cui alla colonna "Scarico in corpo idrico superficiale" della Tabella 3, Allegato 5 alla parte Terza del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.; b) il pozzetto di prelievo fiscale deve essere in ogni momento accessibile ed attrezzato per consentire un agevole e corretto campionamento per caduta del refluo da parte dell'Autorità di controllo; c) tutti i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto di trattamento devono essere mantenuti sgombri in modo da garantire, in ogni momento, ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamento del refluo; d) le caratteristiche costruttive e i parametri dimensionali dei pozzetti degrassatori, delle fosse Imhoff e dell'impianto di fitodepurazione devono essere conformi a quanto indicato ai punti 1, 2 e 7.2 della Tabella A della Delibera di Giunta Regionale E.R. n. 1053 del 09/06/2003; e) dovrà essere comunicato ad ARPAE: ☐ la data di messa in esercizio dell'impianto di depurazione e dell'attivazione dello scarico; ☐ la fascia oraria di scarico dell'impianto di depurazione entro una settimana dalla messa in esercizio dell'impianto stesso; dovrà altresì essere comunicata ad ARPAE ogni eventuale variazione della suddetta fascia oraria; f) deve essere garantito nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue industriali, prevedendo anche controlli periodici che ne attestino l'efficienza. In particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dall'impianto a fanghi attivi nonché dalle fosse Imhoff e del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo dei degrassatori. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione

ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità competente;

- g) nel pozzetto di campionamento fiscale (come indicato nel paragrafo "descrizione"), devono essere effettuati con cadenza almeno semestrale autocontrolli analitici delle acque reflue industriali, con la caratterizzazione dei seguenti parametri: Solidi sospesi totali, BOD5, COD, Cloruri, Azoto Ammoniacale, Azoto nitrico, Azoto nitroso, Fosforo totale, Grassi e oli animali/vegetali, Tensioattivi totali;
- h) deve essere tenuto un apposito registro (da conservarsi almeno 5 anni dalla data dell'ultima annotazione) con fogli numerati progressivamente, a disposizione degli organi di controllo, su cui verranno annotati:
 - ☐ le operazioni relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria al sistema di depurazione e alle condotte fognarie;
 - ☐ i risultati degli autocontrolli;
 - ☐ con cadenza settimanale, il quantitativo di acqua in uscita dall'impianto di depurazione;
 - ☐ eventuali imprevisti tecnici, malfunzionamenti, disservizi del funzionamento dell'impianto di depurazione;
- i) per il corretto mantenimento delle funzioni evaporative dell'impianto di fitodepurazione, si dovrà provvedere alla periodica manutenzione della vegetazione;
- j) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non deve creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso. A tal proposito dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione, nonché dovrà essere effettuata una pulizia periodica del tratto del canale di scolo a valle del punto di immissione fino alla confluenza con il Canale consortile "Sforzesca";
- k) poiché la quota idrica del reticolo di bonifica potrà raggiungere il piano campagna, il manufatto di immissione nel canale con le sue caratteristiche (quali ad esempio le quote di immissione, la presenza di valvole di non ritorno, il battente idrico di monte) dovrà essere eventualmente adattato/modificato (dandone sollecita comunicazione scritta al Consorzio di Bonifica di Piacenza) in modo tale da considerare le condizioni idrauliche durante le intense precipitazioni e la stagione irrigua;
- l) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) ad ARPAE (SAC e ST), al Comune di Fiorenzuola d'Arda, all'AUSL di Piacenza ed al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto, i provvedimenti adottati per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui alla precedente lettera a) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità. Una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti con le stesse modalità previste per la comunicazione del disservizio;
- m) dovrà essere preventivamente comunicata, all'ARPAE (SAC e ST) e al Comune di Fiorenzuola d'Arda, all'AUSL di Piacenza ed al Consorzio di Bonifica di Piacenza, ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti.

È fatto salvo che i fanghi e qualsiasi altro rifiuto, provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento o delle condotte fognarie interne dello stabilimento, dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

"Planimetria scarichi piano terra – Tavola 1 – Aggiornamento del 19/06/2025" trasmessa con le integrazioni volontarie pervenute il 20/06/2025 prot. n. 111696.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.